

REG. DELIB. N. 145 DEL 14 /12/2023



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione "Schema di Convenzione per Comunità Alloggio per Disabili Psichici".

			P	A
PAGANO	SALVATORE	Sindaco	<u>X</u>	_____
GIAQUINTA	CONCETTA	Assessore	<u>X</u>	_____
GIUSEPPINA	CARNIBELLA	" " "	<u>X</u>	_____
MARIANO	DIBENEDETTO	" " "	<u>X</u>	_____
GIACOMO	MAZZARELLO	" " "	<u>X</u>	_____

L'anno duemilaventitre addì 14 del mese di Dicembre alle ore 14.15 e ss nella
residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. Pagano Salvatore con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Morello
Maria Rita.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile dell'Area Vigilanza, Servizi sociali e culturali, turismo, sport e spettacolo, avente ad oggetto: **Approvazione "Schema di Convenzione per Comunità Alloggio per Disabili Psicici"**.

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza in merito;

Visto l'Art. 12 comma 2, L.R. 44/91;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il bilancio 2022/2024;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Ufficio proponente: AREA VIGILANZA-SERVIZI SOCIALI CULTURALI-TURISMO-SPORT E SPETTACOLO

OGGETTO: APPROVAZIONE " SCHEMA DI CONVENZIONE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "

Il Responsabile dell'Area



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Vigilanza - Servizi Sociali - Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo

Ufficio Servizi Sociali

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione "schema di convenzione per comunità alloggio per disabili psichici"

Il Responsabile Area

Premesso:

Che la Legge Regionale n° 22 del 09/05/1986 , di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, dispone agli art. 20 e 23, che i comuni, per la realizzazione dei servizi socio -assistenziali che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86, nella specifica sezione e tipologia oggetto della prestazione richiesta;

Che la Legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali " all'art. 22 commi 2 e 4, prevede che la prestazione di che trattasi, costituisce livello essenziale di assistenza , erogabile sotto forma di servizi, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla legge;

Che il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, approva gli schemi di convenzione - tipo per la gestione , da parte dei comuni della Regione, dei servizi socio-assistenziali, previsti dalla Legge Regionale 22/86;

Considerato:

Che nei confronti di persone con disabilità psichica, per i quali, per vari motivi, non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, ne l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l' Amministrazione Comunale, intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e al

tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

Che la "Comunità Alloggio per disabili psichici "si connota come un servizio che offre un clima di famiglia e un adeguato sostegno psicologico e materiale;

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale , inducono l'A. C. ad attuare il servizio residenziale a favore di persone con disabilità psichica, in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale, sulla scorta delle motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti;

Che si ritiene necessario, per la gestione sia degli attuali collocamenti residenziali che per quelli eventuali futuri, dover approvare lo schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti con gli enti gestori delle « Comunità Alloggi " " Case Famiglia " per disabili psichici, regolarmente iscritti all'Albo Regionale di cui alla Legge Regionale n° 22/86, nella specifica tipologia e sezione cioè " Comunità Alloggio " alla sezione " disabili psichici " coerentemente con quanto disposto dalle sopra richiamate leggi , nonché da Decreto Presidenziale 04 - giugno - 1996 e dal Decreto del Presidente della Regione 29 -giugno -1988;

Atteso che le convenzioni andranno applicate per ogni soggetto inserito;

Prima della sottoscrizione della convenzione in argomento, l'ufficio di Servizio Sociale dovrà verificare direttamente la sussistenza dei requisiti organizzativi e di ordine morale previsti dalla normativa;

Ritenuto necessario procedere prima della sottoscrizione della convenzione in argomento, alle verifiche circa la sussistenza, in capo agli enti gestori della case di accoglienza, dei requisiti organizzativi e di ordine morale richiesti dal Decreto presidenziale 04 - giugno 1996;

Ravvisata la necessità di procedere in merito ;

Visto il vigente O: R: EE: LL;

Propone a questa spett.le G.M.

Per le motivazioni espresse in premessa:

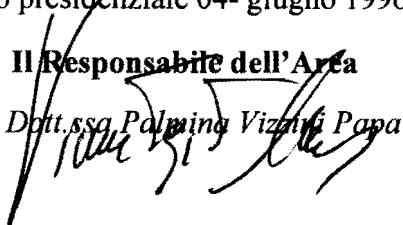
Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti con gli Enti gestori delle " comunità alloggio per disabili psichici ", coerentemente con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 22/86 sopra richiamata e dal Decreto presidenziale 04 - giugno 1996, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Che le convenzioni andranno applicate per ogni soggetto inserito presso le suddette strutture;

Che l'Ufficio Servizi Sociale dovrà procedere , prima della sottoscrizione della convenzione in argomento, alle verifiche circa la sussistenza , in capo agli Enti gestori delle Case Di Accoglienza, i requisiti organizzativi e di ordine morale richiesti dal Decreto presidenziale 04- giugno 1996.

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Palmina Vizzini Papa



DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 1996

G.U.R.S. 10 agosto 1996, n. 40

Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. (1)

Testo annotato al 22/11/1996

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sul riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;

Visto il proprio decreto 29 giugno 1988, che approva gli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dalla citata legge di riordino;

Visto l'art. 54 della medesima legge che autorizza il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, ad emanare direttive per il migliore collegamento funzionale ed operativo delle attività socio-assistenziali ed assicurare un uniforme indirizzo ai comuni dell'Isola;

Considerato che l'art. 14 della legge di riordino fa carico al Comitato regionale dei servizi socio-assistenziali di predisporre schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei comuni dei servizi con l'apporto di enti, istituzioni pubbliche e private, cooperative sociali e associazioni, debitamente iscritte all'albo regionale, ai sensi dell'art. 26 della medesima legge regionale n. 22/86;

Visti gli schemi elaborati dal citato Comitato regionale e la proposta dell'Assessore per gli enti locali formulata con nota n. 1655 del 15 maggio 1996 con riguardo alla gestione delle seguenti tipologie di servizi:

a) assistenza domiciliare anziani;

b) casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;

- c) centro diurno;
- d) comunità alloggio per disabili psichici;
- e) istituti educativo-assistenziali in favore di minori;
- f) casa di riposo, casa protetta e comunità alloggio per anziani;
- g) comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

Rilevato che detti schemi, in coerenza con la natura prettamente relazionale delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie e con l'esigenza di pervenire ad una forma associata di gestione dei servizi tra comuni ed enti affidatari, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 48/91, riportano per ciascuna tipologia di servizio:

- a) obiettivi;
- b) motivazioni delle scelte in convenzione delle gestioni;
- c) oggetto ed articolazione delle prestazioni;
- d) modalità di frequenza o ammissione e di dimissioni dell'utenza;
- e) numero e profilo degli operatori, volontari ed obiettori impiegati;
- f) durata e modalità di rescissione o di rinnovo delle convenzioni;
- g) rimborso dei costi per i servizi resi;
- h) esercizio di adeguate forme di controllo;
- i) partecipazione dell'utenza, degli enti convenzionati e degli organismi locali di rappresentanza alla attività di programmazione dei servizi, alle modifiche ed alle verifiche dei risultati raggiunti;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 17 della legge regionale n. 22/86 e nel rispetto degli attuali indirizzi ministeriali per utenza parzialmente o non autosufficiente, quali gli anziani, tossicodipendenti, disabili, sofferenti mentali e dimessi dagli ospedali psichiatrici, occorre garantire all'interno dei servizi aperti e residenziali anche le prestazioni di natura e/o di rilievo sanitario i cui oneri vanno posti a carico del fondo sanitario regionale ovvero assicurate direttamente dalle Aziende U.S.L. di riferimento;

Rilevato, altresì, che i predetti schemi di convenzione riportano, per ciascuna tipologia di servizio, nuovi standards organizzativi per unità e profili professionali in una logica di maggiore flessibilità e globalità degli interventi;

Ritenuto che i contenuti dei proposti schemi di convenzione e le indicazioni richiamate in merito agli standards organizzativi ed all'integrazione dei servizi sociali e sanitari realizzano, ad ogni effetto, atti d'indirizzo generale per una più qualificata attuazione della legge regionale n. 22 del 1986 avuto riguardo alla mutata natura ed entità della domanda sociale;

Decreta:

Articolo Unico

Sono approvati, nel testo allegato al presente decreto, gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni dell'Isola dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

Essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge, atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standards organizzativi.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e successivamente sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 4 giugno 1996

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione con nota n. 2776 del 13 giugno 1996.

Allegato D

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno nei locali

tra l'Amministrazione comunale di

legalmente rappresentata dal sig.

domiciliato per la carica presso

e il sig.

nato a il

nella qualità di legale rappresentante dell'Ente

con sede in

iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n.

del per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di

in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente gestione della comunità alloggio sita

per la

inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presunta

dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art.3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;

- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;

- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;

- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;

- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;

- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.

- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;

b) due assistenti agli inabili o anziani;

c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;

d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";

e) un animatore in convenzione;

f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare)

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed

appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) un compenso fisso mensile di € _____ per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € _____ da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale

Art.20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

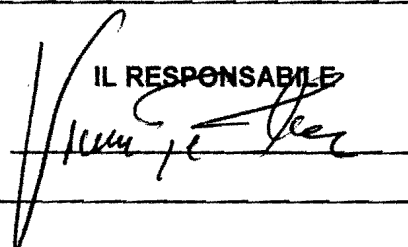
a) ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole _____

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE



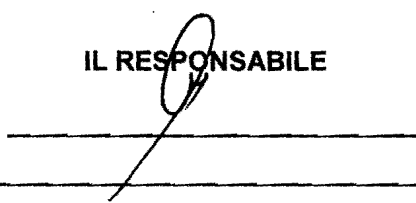
a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole _____

Parere contrario _____

Li 14-12-2023

IL RESPONSABILE



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott.ssa Concetta Giaquinta

IL PRESIDENTE
Pagano Salvatore

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Morello Maria Rita

Reg. Albo n° _____ 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio